

DISCIPLINARE DI GARA

APPALTO INTEGRATO - GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO ARTT. 71, 44 E 108 COMMA 2 LETT. E) D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI A:

**INTERVENTO DI REALIZZAZIONE LOTTO N. 2 DELLA NUOVA
SCUOLA PRIMARIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO CASA DELLA
SCUOLA**

- CIPE N. 10 DEL 29.03.2023 -

CUP: C84D23000660001- CIG:

PREMESSE.....	5
1. DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO	6
2. PIATTAFORMA TELEMATICA	6
2.a LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	6
2.b DOTAZIONI TECNICHE.....	7
2.c IDENTIFICAZIONE	8
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	8
3.a DOCUMENTI DI GARA	8
3.b CHIARIMENTI.....	9
3.c COMUNICAZIONI	9
4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	9
QUALIFICAZIONE DEI LAVORI E DELLE CATEGORIE PROFESSIONALI:.....	11
➤ Qualificazione dei lavori ai fini dell'esecuzione:	11
➤ Qualificazione delle categorie professionali ai fini della redazione della progettazione esecutiva ...	11
4.1 DURATA.....	12
4.2 VERIFICA E VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	12
La verifica e la validazione della progettazione esecutiva avrà luogo prima dell'inizio dei lavori. Il progetto esecutivo, verificato e validato, è approvato dalla stazione appaltante.	12
4.3 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE	12
Ai sensi dell'art. 125 comma 1, del D. Lgs. 36/2023 ed al compimento degli adempimenti ivi previsti, l'amministrazione corrisponderà all'appaltatore un'anticipazione del 20% del prezzo contrattuale, compatibilmente con le risorse finanziarie secondo quanto disposto dall'art. a disposizione ai sensi dell'art. 28 del CSA.	12
4.4 REVISIONE PREZZI.....	12
Si rimanda all'art. 34 del CSA.	12
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	13
6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	18
7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	20
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 66 del Decreto Legislativo 36/2023, aventi i seguenti requisiti ai sensi dell'art. 100 c. 3 del Decreto Legislativo 36/2023:.....	20
7.2 REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO	21
➤ Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.....	21
➤ I requisiti di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008.....	21
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A./Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.	23
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA	23

7.4	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
7.5	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	26
	Requisiti di idoneità professionale.....	27
	Requisiti di capacità tecnico-professionale	27
7.6	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA E DEI GEIE	27
8.	AVVALIMENTO	28
9.	SUBAPPALTO.....	28
10.	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	31
11.	GARANZIA PROVVISORIA.....	31
12.	SOPRALLUOGO	33
13.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	33
14.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	33
A)	REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	34
➤	A – Documentazione amministrativa;	35
➤	C – Offerta economica.....	35
15.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	35
16.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	37
	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	38
a.	se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- <i>quater</i> , del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;.....	42
	IMPOSTA DI BOLLO	42
17.	DGUE.....	43
	In caso di partecipazione nella forma di Raggruppamento d'Impresa/Consorzio, anche i raggruppandi/consorziati possono utilizzare il compilatore della Piattaforma.	Errore. Il segnalibro non è definito.
18.	DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14	43
	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	43
	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	44
	Per i raggruppamenti temporanei già costituiti	44
19.	OFFERTA TECNICA	45
20.	OFFERTA ECONOMICA.....	46
21.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	47
22.	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	47
23.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	51

24.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	51
25.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	53
26.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	52
27.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	53
28.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	54
29.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	55
30.	CODICE DI COMPORTAMENTO.....	56
31.	ACCESSO AGLI ATTI	56
32.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	56
33.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	57

Allegati: modelli per la partecipazione: (art. 48, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000)..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

PREMESSE

Il presente Disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara aperta, di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla modalità di procedura di aggiudicazione, nonché alle ulteriori informazioni riferite all'appalto al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria, finalizzato all'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi agli *"REALIZZAZIONE LOTTO N. 2 DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO CASA DELLA SCUOLA"*.

L'intervento è finanziato con Deliberazione del CIPE n. 10 del 29.03.2023 pubblicata in G.U. Serie Generale n. 172 del 25.07.2023, la quale Assegna Fondi per Edilizia Scolastica al Comune di Torre De Passeri per la realizzazione dell'Intervento di Realizzazione Nuova Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo Casa Della Scuola Lotto n. 2. CUP: C84D23000660001, per totali € 1.795.429,57;

Il Progetto a base di gara (P.F.T.E.) è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 06.03.2025 e validato in data 12.08.2025.

L'appalto, ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. n. 36/2023, sarà un affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della esecuzione lavori.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina dirigenziale n. xxx del xx.xx.xxxx e avverrà mediante procedura telematica aperta, ex art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 (in seguito "Codice"), con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2 lett e), del Codice.

La durata massima del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del codice.

La Stazione Appaltante ha determinato di avvalersi della facoltà della c.d. **"inversione procedimentale"** prevista dall'art. 107 comma 3 del D.lgs. 36/2023, in base alla quale le offerte economiche vengono esaminate prima della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità degli offerenti, con riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica professionale.

I luoghi di svolgimento dei lavori sono: Comune di TORRE DE' PASSERI [codice NUTS ITF11] **CIG -..... - CUI – L00192970689202300001 - CUP C84D23000660001**

Il bando di gara sarà pubblicato:

- sul sito istituzionale e nella sezione "Amministrazione Trasparente della stazione appaltante (Art. 85 del Codice);
- sulla Piattaforma certificata interoperabile Net4Market all'indirizzo web https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cuccaramanicoterme
- BDNCP – Banca Dati Nazionale Dei Contratti Pubblici (Art. 85 del Codice);

Ai sensi dell'art. 27. (Pubblicità legale degli atti) del Codice, la pubblicità degli atti è garantita dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito BDNCP), mediante la trasmissione dei dati all'Ufficio delle

pubblicazioni dell'Unione europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo.

Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 1 decorrono dalla data di pubblicazione nella BDNCP. La documentazione di gara è resa disponibile attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) di cui all'articolo 25 e attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti con collegamento ipertestuale alle PAD. Essa è accessibile attraverso il collegamento con la BDNCP.

La pubblicazione di bandi e avvisi è comunicata alla BDNCP, che li pubblica successivamente al ricevimento della conferma di pubblicazione oppure decorso il termine di cui al comma 1 dell'art. 85 del Codice. Avvenuta tale pubblicazione, le stazioni appaltanti rendono accessibili i documenti di gara attraverso il **collegamento ipertestuale** comunicato alla Banca dati stessa, garantendone l'accesso e la disponibilità fino al completamento della procedura di gara e all'esecuzione del contratto. Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Le pubblicazioni sulla banca dati ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante avvengono senza oneri. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel Codice avviene esclusivamente in via digitale sul sito istituzionale della stazione appaltante.

Analogamente sarà pubblicato l'esito di gara.

1. DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI TORRE DE' PASSERI (PE)

Tel. 085.8884640

Indirizzo PEC: torredepasseri@pec.comune.torredepasseri.pe.it

Indirizzo Internet: <https://www.comune.torredepasseri.pe.it/it>

Settore: LL.PP. – URBANISTICA

Il R.U.P. – Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 nominato con

Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 06.03.2025, è l'**Arch. Alessandra Di Nino**

contattabile all'indirizzo e-mail: responsabile.ufficiotecnico@comune.torredepasseri.pe.it

Il Comune di Torre de' Passeri ha attribuito alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) costituita tra i Comuni di Caramanico Terme, San Valentino in Abruzzo Citeriore e Torre De' Passeri lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto

Indirizzo PEC: info@pec.comune.caramanicoterme.pe.it

Tel. 085 9290202

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.a LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Ai sensi dell'art. 25 del Codice, dal 1° gennaio 2024 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le

piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche sono stabilite dall'AGID di intesa con l'ANAC e la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS- electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma, ovvero dall'utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di inserimento della gara fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2.b DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica necessaria all'espletamento della

procedura.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento Eidas e comunque quanto indicato dettagliatamente nell'Allegato NT E OE e nel paragrafo successivo 1.3*;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità.

2.c IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione, l'accesso alla Piattaforma e l'inserimento di dati e documenti devono essere effettuate al numero 0372 801730 o 0372 080703 dal lun al ven dalle 8:30 alle 12:30 o all'indirizzo mail imprese@net4market.com

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.a DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara (il presente documento);
- Progetto a base di gara (P.F.T.E.) approvato e validato;
- Allegato A – Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- Allegato B – Dichiarazione di tracciabilità dei Flussi Finanziari;
- Allegato C - Dichiarazioni staff tecnico di progettazione;
- Allegato D - Dichiarazioni progettazione R.T.;
- Allegato E - Dichiarazioni progettazione R.T e o consorzio;
- Allegato F – Dichiarazione patente a crediti

- Allegato G – Dichiarazione di equivalenza tutela CCNL;
- Allegato H – Offerta economica

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, e sulla Piattaforma certificata interoperabile https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cuccaramanicoterme

3.b CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro la data indicata nel TIMING DI GARA, 9 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (6 marzo) in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma all'interno della pagina relativa alla procedura de quo. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

NON VIENE FORNITA RISPOSTA ALLE RICHIESTE PRESENTATE CON MODALITÀ DIVERSE DA QUELLE SOPRA INDICATE.

3.c COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

La stazione Appaltante utilizzerà – per l'invio delle comunicazioni – l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di iscrizione alla piattaforma telematica. Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell'indirizzo mail di posta certificata inserito nell'apposito campo.

4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione dei lavori di nuova struttura da adibire a struttura scolastica.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché tutte le prestazioni e opere riferite ai servizi di ingegneria ed ai lavori in questione sono strettamente correlate tra loro, e coinvolgenti attività finalizzate alla realizzazione dell'opera e caratterizzate da un'unica tipologia funzionale. Da ciò discende l'esigenza che vengano garantite omogeneità, coerenza, nonché razionale gestione delle interferenze tra le varie attività dell'intervento in questione, dal punto di vista del processo progettuale quanto in sede di esecuzione dei lavori.

Descrizione delle prestazioni		CPV	Importo
A	Servizi di ingegneria	71300000-1	€ 46.645,99
B	Lavori di costruzione di scuole	45214200-2	€ 1.229.099,03
A) + B) Importo complessivo a base di gara: € 1.275.745,02			

IMPORTO COMPLESSIVO DI GARA IVA ESCLUSA (A+B): € 1.275.745,02 di cui:		
A	IMPORTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE € 46.645,99 OLTRE IVA ED ONERI PREVIDENZIALI_	
	€ 46.645,99	Compenso progettazione esecutiva al netto di cassa e iva
	€ 16.326,09	Importo soggetto a ribasso per un valore in una misura non superiore al 35%
B	IMPORTO COMPLESSIVO DEI <u>LAVORI</u> : € 1.229.099,03 di cui	
B.1	€ 962.288,03	Importo lavori (soggetti a ribasso, al netto dei costi della manodopera e al netto degli oneri della sicurezza)
B.2	€ 236.595,64	Costi della Manodopera NON SOGGETTI a ribasso
C	€ 30.215,36	Oneri della sicurezza NON SOGGETTI a ribasso

PER I SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE l'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi dell'allegato I.13 al Codice "Determinazione dei parametri per la progettazione" e del decreto ministeriale 17.06.2016, come da quadro economico dei corrispettivi. Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari.

L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

In considerazione della natura intellettuale del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/2008.

Ai sensi dell'art. 41 comma 15-bis:

a) per il 65% l'importo della progettazione, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5;

b) il restante 35% dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso.

PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI l'importo complessivo dei lavori comprende i **costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato pari ad **€ 200.000,00** calcolati sulla base dell'incidenza della manodopera per le singole macro voci di lavorazione in corrispondenza ai listini vigenti.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il **ribasso COMPLESSIVO** dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

QUALIFICAZIONE DEI LAVORI E DELLE CATEGORIE PROFESSIONALI:

➤ Qualificazione dei lavori ai fini dell'esecuzione:

Lavorazioni	Cat.	Qualificazio ne obbligatoria (si/no)	Importo €uro COMPENSIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	Class.	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente/ Scorporabile	Subappaltabile
Edifici civili e industriali	OG1	SI	1 034 340,17	IIIbis	86,28	Prevalente	si
Impianti tecnologici	OG11	SI	164 543,50	I	13,72	Scorporabili	si
TOTALE			€ 1.198.883,67				

(*) "la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di 1/5".

L'articolo 2 comma 2 dell'allegato II. 12 al D. Lgs. 36/2023 prevede che "La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2".

Il contratto collettivo applicato per l'esecuzione dei lavori è CCNL SETTORE EDILE.

L'importo complessivo dei lavori è al netto di Iva.

➤ Qualificazione delle categorie professionali ai fini della redazione della progettazione esecutiva

La prestazione relativa alla categoria E.08 è qualificata come principale.

Le categorie di opere oggetto della progettazione esecutiva, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel Decreto Ministero della Giustizia 17/06/2016, sono le seguenti:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <G>	Importo delle opere €	Parametri base "p"
	Codice	Destinazione funzionale			

EDILIZIA	E.08	Sanità, Istruzione e ricerca	0.95	1.034.340,17	86,28%
IMPIANTI	IA.02	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	0.85	106.812,42	9,44%
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	1.15	57.731,08	4,28%

Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Tale criterio è confermato dall'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera".

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché trattasi di servizi tecnici.

4.1 DURATA

- Termine di ultimazione della progettazione esecutiva:
30 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento dell'ordine/comunicazione di inizio servizio impartiti dal Responsabile unico del progetto.
- Termine ultimo per l'esecuzione dei lavori:
365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori. L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, come previsto dall'art. 44 comma 5 del Decreto Legislativo 36/2023, il cui esame è condotto ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo 36/2023. In caso di maggior tempo impiegato dall'Appaltatore nell'ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal D.L. ovvero da proroghe concesse, è applicata una penale, ai sensi del Capitolato Speciale di Appalto.

4.2 VERIFICA E VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

La verifica e la validazione della progettazione esecutiva avrà luogo prima dell'inizio dei lavori. Il progetto esecutivo, verificato e validato, è approvato dalla stazione appaltante.

4.3 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 125 comma 1, del D. Lgs. 36/2023 ed al compimento degli adempimenti ivi previsti, l'amministrazione corrisponderà all'appaltatore un'anticipazione del 20% del prezzo contrattuale, compatibilmente con le risorse finanziarie secondo quanto disposto dall'art. a disposizione ai sensi dell'art. 28 del CSA.

4.4 REVISIONE PREZZI

Si rimanda all'art. 34 del CSA.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in **forma singola o associata**, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Relativamente all'operatore costituito in R.T.I., al/i lotto/i dovrà poi essere associato, ad opera della ditta mandataria, l'eventuale RTI/Consorzio con cui l'operatore economico intende partecipare, utilizzando la funzione "Aggiungi partecipante al raggruppamento" e salvare.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. l) dell'allegato I.1 del Codice, rientrano nella definizione di **operatori economici**:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Secondo le disposizioni dell'art. 66 del Codice, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei **servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria** nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);
- g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Ai sensi dell'art. 68 comma 14 del Codice la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

I consorzi di cui agli artt. 65 comma 2 lettera d) e 66 comma 1 lettera g) del Codice indicano per quali consorziati il consorzio concorre determinando la esclusione del consorziato designato se sono integrati i presupposti dell'art. 95 comma 1 lettera d) del Codice salvo che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara né sia idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali fatta salva la facoltà di cui all'art. 97 del Codice;

Ai sensi dell'art. 68 comma 1 del Codice è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti. La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

In sede di offerta devono essere specificate le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di

gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Possono partecipare alla presente iniziativa i soggetti di cui all'art. 65 del Codice, incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 66, lett. g), Decreto Legislativo 36/2023, in possesso di tutti i requisiti generali e speciali prescritti, di ordine generale, economico-finanziari nonché di idoneità tecnica e professionale, richiesti sia per le imprese esecutrici dei lavori, sia per i soggetti affidatari di servizi di ingegneria e architettura:

- **Autonomamente**, nelle forme di cui all'art. 65, comma 1, Decreto Legislativo 36/2023, **qualora in possesso anche dei requisiti per la progettazione di seguito indicati**, in quanto imprese attestate per la progettazione e costruzione secondo ed in possesso di idoneo staff tecnico di progettazione, qualificato secondo i requisiti prescritti nella presente procedura;
- **Qualora non sia in possesso anche dei requisiti prescritti per la progettazione:**
 - ✓ nelle forme di cui all'art. 65, comma 1, Decreto Legislativo 36/2023, avvalendosi di un "Progettista" da indicare nell'offerta in possesso dei requisiti di idoneità professionale di seguito indicati;

ovvero

- ✓ in qualità di mandatario di un raggruppamento o di un consorzio ordinario di concorrenti costituito ex art. 65 del Decreto Legislativo 36/2023 o costituendo ex art. 68, con un “Progettista” di cui all’art. 66 del Decreto Legislativo 36/2023 in possesso dei requisiti prescritti per la presente procedura.

Per l’espletamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria sono quindi ammessi a partecipare i soggetti di cui all’articolo 66 del Codice dei Contratti, come nello stesso individuati. Ai fini della presente procedura **l’operatore economico può quindi effettuare direttamente la progettazione**, avvalersi di progettisti o costituirsi in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione e laddove scelga di avvalersi (e quindi di non associare in Raggruppamento Temporanei il progettista) di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, i progettisti indicati non costituiscono soggetto direttamente e formalmente partecipante alla gara, fermo restando il possesso dei requisiti generali e speciali prescritti nel presente disciplinare con riferimento ai servizi di ingegneria affidati.

L’operatore economico sprovvisto di SOA per la progettazione può quindi ricorrere, alternativamente, a due soluzioni organizzative, consistenti nella associazione in R.T.I. con professionisti o nel ricorso al supporto di progettisti qualificati indicati nella domanda. In ogni caso, l’operatore economico che non sia in possesso dei requisiti previsti per la progettazione, e indicati nei successivi paragrafi del presente Disciplinare, laddove si costituisca in Raggruppamento Temporaneo dovrà presentare offerta quale mandatario di un Raggruppamento con soggetti che siano in possesso dei requisiti citati, così come individuati dall’articolo 66 del Decreto Legislativo 36/2023. Pertanto, i requisiti richiesti per la progettazione, esplicitati nei successivi paragrafi, devono essere posseduti:

- dalle imprese “attestate” per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato nella domanda di partecipazione alla procedura di gara, scelto tra i soggetti espressamente individuati dall’articolo 66 del Decreto Legislativo 36/2023, di cui quindi abbia inteso avvalersi;
- dalle imprese “attestate” per prestazioni di progettazione e costruzione (e quindi in possesso della SOA per prestazioni di costruzione e progettazione), attraverso il proprio “staff di progettazione” o, in mancanza, attraverso un progettista associato o indicato nella domanda di partecipazione alla procedura di gara, di cui quindi abbia inteso avvalersi, scelto tra i soggetti espressamente individuati dall’articolo 66 del Decreto Legislativo 36/2023.

I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, devono affidare la progettazione esecutiva ad operatori economici di cui all’art. 66, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36/2023 e ai sensi dell’art. 41 e ss., del D. Lgs. 36/2023 a professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,

personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Si rende noto che:

- il "Progettista" indicato o associato è scelto tra i soggetti di cui all'art. 66 del Decreto Legislativo 36/2023;
- ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice nonché di cui all'art. 92 del DPR 207/2010 con riferimento specifico ai lavori;
- ai fini della presentazione dell'offerta e nel caso di RTI, nella domanda di partecipazione dovranno essere specificate le quote/parti del servizio e categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, conformemente a quanto prescritto dall'art. 68 del Decreto Legislativo 36/2023;
- il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non potrà partecipare o essere indicato da più soggetti partecipanti alla gara a pena d'esclusione di entrambi i partecipanti alla gara stessa che lo avessero associato o indicato;
- ai sensi dell'art. 24 comma 5 del Decreto Legislativo 36 l'operatore economico dovrà fornire il nominativo di tutti i professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali. Dovrà, inoltre, indicare la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;
- si precisa inoltre che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 44 comma 6 del D.lgs. 36/2023, per l'ipotesi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la Stazione Appaltante provvederà alla corresponsione diretta ai progettisti della quota di compenso corrispondente agli oneri per la progettazione al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali dei progettisti.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla gara di operatori economici per il quali sussistono le cause di cui agli articoli 94, 95, 97, 98 e 100 del D.lgs. 36/2023, nonché che si trovino in qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione della gara d'appalto o come motivo ostativo alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'esclusione dalla gara per la sussistenza delle cause di cui sopra, sarà disciplinata da quanto previsto dall'art. 96 e 97 del D.Lgs 36/2023.

Le circostanze di cui all'**articolo 94** del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'**articolo 95** del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di **esclusione** si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b), del Codice.

il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, dei requisiti stabiliti dal D.M. 132/2024 necessari per il conseguimento della "patente a crediti".

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria i partecipanti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice come di seguito dettagliati.

Ai sensi dell'articolo 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci della società;
- requisiti dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 66 del Decreto Legislativo 36/2023, aventi i seguenti requisiti ai sensi dell'art. 100 c. 3 del Decreto Legislativo 36/2023:

- a) **Possesso dei requisiti di cui all'allegato II.12 parte V del Codice**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) **(per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- c) **Possesso di laurea in ingegneria o architettura** o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara;
- d) **Abilitazione all'esercizio della professione** nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;

7.2 REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO

Il gruppo di lavoro per l'esecuzione del presente incarico dovrà essere composto dalle seguenti figure, in possesso dei requisiti di idoneità di cui sopra e dei relativi specifici titoli di studio/professionali:

Per il professionista che espleta l'incarico di progettazione oggetto dell'appalto:

- **Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle proprie dichiarazioni, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:

- **I requisiti di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008.**

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12.

L'operatore economico è tenuto ad indicare nei documenti di gara nominativi e funzioni delle figure professionali incaricate dell'esecuzione delle prestazioni. In caso di operatori riuniti, tali dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento/consorzio/rete/GEIE.

N.B. Il nominativo e gli estremi dell'iscrizione agli Albi professionali dei componenti del gruppo di lavoro attiene soltanto ai soggetti inseriti nella compagine organizzativa, o, in caso di ricorso all'avvalimento, ai soggetti dell'impresa ausiliaria incaricati dell'esecuzione della prestazione.

È possibile che tutte le professionalità del Gruppo di lavoro coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni, iscrizioni agli elenchi e certificazioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto responsabile, fermo restando che, in tal caso, prima della stipula del contratto, dovrà essere indicato il soggetto referente nei confronti della Stazione Appaltante.

Avuto riguardo alle professionalità di cui al gruppo di lavoro si specifica che l'avvalimento non è ammissibile per i requisiti di idoneità professionale di cui al presente paragrafo, in quanto requisiti di idoneità professionale propri dell'affidatario. Tali requisiti, infatti, sono relativi alla mera e soggettiva idoneità professionale del professionista deputato all'esecuzione dell'incarico e quindi non sono surrogabili con l'avvalimento, il cui perimetro applicativo resta quello dei requisiti strettamente connessi alla prova della capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale del concorrente, così come richiesti nei documenti di gara.

In nessun caso sarà consentita, mediante attivazione del procedimento di cui all'art. 83 comma 9 del Decreto Legislativo 36/2023 , la sostituzione in corso di gara dei singoli professionisti del gruppo di lavoro, laddove venga riscontrato il mancato possesso in capo al singolo professionista dei titoli e/o abilitazioni richieste per l'esecuzione dell'appalto, in conformità a quanto disposto dall'art. 24, commi 5 e 6, del Decreto Legislativo 36/2023 che richiede l'indicazione dei nominativi dei professionisti iscritti ad albi che svolgeranno l'incarico, nonché delle rispettive qualificazioni, già in sede di presentazione dell'offerta. L'istituto di cui all'art. 101 del Decreto Legislativo 36/2023 potrà pertanto essere utilizzato unicamente per chiarire il ruolo e i compiti effettivamente svolti dal singolo professionista debitamente.

Nel caso di RTI, la mancata indicazione del nominativo del giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della libera professione non potrà essere sanata attraverso il procedimento di cui all'art. 101 del Decreto Legislativo 36/2023.

Si precisa che, **nel caso in cui l'operatore economico possieda l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA**, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di progettazione e costruzione, dovrà indicare i soggetti facenti parte del proprio staff tecnico di

progettazione, in possesso dei requisiti idoneità professionale sopra elencati. Nel caso in cui i soggetti facenti parte dello staff tecnico di **progettazione non posseggano tali requisiti nonché nel caso in cui l'operatore economico non posseda l'attestazione rilasciata da una SOA** per prestazioni di progettazione ed esecuzione, quest'ultimo dovrà indicare o associare un progettista, in possesso dei requisiti come sopra esplicitati.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12.

PER LE IMPRESE ESECUTRICI DEI LAVORI

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A./Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

7.3.1 un **elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza L. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
EDILIZIA E.08	I/c	1.034.340,17	1.034.340,17
IMPIANTI IA.02	III/b	106.812,42	106.812,42
IMPIANTI IA.03	III/c	57.731,08	57.731,08

7.4.2. servizi "di punta" di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, 2 (due) servizi per lavori analoghi, per

dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,80 volte il valore della medesima. In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza I 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per i servizi di punta
EDILIZIA E.08	I/c	1.034.340,17	€ 827.472,14
IMPIANTI IA.02	III/b	106.812,42	€ 85.449,94
IMPIANTI IA.03	III/c	57.731,08	€ 46.184,86

Per le categorie **EDILIZIA ed IMPIANTI** ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Si precisa che:

- l'importo dei due servizi di punta è complessivo e non riferito ad ogni singolo servizio;
- in luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID;
- verranno presi in considerazione i servizi ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento.

Ai sensi dell'art. 66 comma 2 del Codice, le società, per un periodo di 5 anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- produzione dell'originale o copia conforme dei certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi da committenti pubblici e/o privati o in alternativa contratti e relative fatture. Dalla

documentazione dovrà evincersi l'esecutore del servizio e l'oggetto dello stesso, nonché le categorie/ID Opere e l'importo dei lavori;

- nel caso di operatore in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di progettazione e costruzione e si qualifichi per la progettazione, lo stesso dovrà essere in possesso dei requisiti di cui sopra;
- per quanto concerne i servizi di punta è possibile, per ciascuna categoria e ID delle opere dimostrare il possesso del requisito prescritto anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari a quello minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

Tra i servizi valutabili sono ricompresi:

- i servizi di ingegneria aventi ad oggetto le sole verifiche strutturali e sismiche sulle opere esistenti, in assenza di progettazione;
- i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, purché formalizzati in un elaborato sottoscritto dal progettista. La stazione appaltante attesta che la variante, redatta nel rispetto dell'articolo 120 del codice, sia stata formalmente verificata, validata ed approvata, indicando il relativo importo in misura necessariamente corrispondente alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;
- i progetti vincitori in concorsi di progettazione, da assimilare al progetto di fattibilità tecnica ed economica.”

PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Per le procedure di aggiudicazione di appalti di **lavori** di importo pari o superiore a 150.000 euro l'art. 100 del Codice richiede che gli operatori economici siano qualificati. L'attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all'importo delle stesse è disciplinato dall'[allegato II.12](#).

Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al medesimo articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto.

Attestazione SOA per le categorie **OG1 Classe III bis^A** o superiore.

[Si applicano le indicazioni fornite dall' ALLEGATO II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori]

Nel caso di concorrente tra quelli ex art. 65 del Codice in possesso di idonea attestazione S.O.A. per attività di progettazione e di esecuzione, occorre presentare ai fini della partecipazione alla gara, a

pena di esclusione:

- attestazione comprovante il possesso della qualificazione per progettazione ed esecuzione **nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, rilasciata da società di attestazione S.O.A. regolarmente autorizzata;**

Nel caso di concorrente in possesso di idonea attestazione S.O.A. per la sola attività di esecuzione e privo dell'attestazione di qualificazione per l'attività di progettazione o, comunque, nel caso la propria struttura tecnica non possieda i requisiti d'ordine speciale, occorre presentare ai fini della partecipazione alla gara, a pena di esclusione:

- a) attestazione comprovante il possesso della qualificazione per attività di sola esecuzione **nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere rilasciata da società di attestazione S.O.A. regolarmente autorizzata;**
- b) attestazione comprovante che i soggetti indicati o associati per la redazione del progetto esecutivo possiedono i requisiti d'ordine professionale e speciale (economico-finanziario e tecnico organizzativo) previsti dalla normativa vigente.

È considerata legittima l'indicazione di più progettisti da parte dell'operatore economico concorrente privo dei relativi requisiti di progettazione, senza che i due o più progettisti indicati formano tra di loro un raggruppamento.

In caso di raggruppamento temporaneo, costituito o costituendo, di imprese, i requisiti potranno essere rispettati dal raggruppamento nel suo insieme.

7.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

I soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 lettera f) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) e g) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, di cui al punto 6.1 lettera e) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Requisiti di capacità economico finanziaria

a) Il requisito relativo di cui al punto 6.3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

a) Il requisito relativo al possesso della SOA deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

b) Il requisito dell'elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA E DEI GEIE

Requisiti di idoneità professionale

PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

I requisiti indicati nella parte V dell'allegato II.12 di cui al punto 6.1 lett. a) devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 38 del citato allegato.

- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 34 del citato allegato.

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

b) Il requisito d, relativo all'iscrizione all'Albo **è posseduto dai professionisti** che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

c) Il requisito di cui al punto 6.1 relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 **è posseduto dai professionisti** che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) e d) del Codice, sono disciplinati dall'allegato II.12, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice (CONSORZI STABILI):

a) per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b) per gli appalti di lavori in cui consorzio esegue esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

c) per gli appalti di lavori in cui il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. AVVALIMENTO

Si applica l'art. 104 del Codice.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che per la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante si riserva di chiedere ad entrambe le imprese chiarimento o integrazioni documentali assegnando un tempo di risposta non inferiore a 5 (cinque) giorni. Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;**
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;**
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento**

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 (cinque) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. SUBAPPALTO

È ammesso il ricorso al subappalto secondo quanto disposto dall'art. 119 del Codice.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

DIVIETO DI SUBAPPALTO A CASCATA: Le prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, ciò in ragione dell'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si

intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario esecutore dei lavori è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al punto 4, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente € 25.514,90.

Ai sensi dell'art. 53, comma 4-bis del Codice, 4-bis *"Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2"*.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto del Comune di Torre de' Passeri.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

NB.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet o l'indirizzo PEC presso cui è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del

Codice civile;

3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta **NON** è prevista alcuna visita dei luoghi.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla Delibera n. 598 del 30 dicembre 2024, o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cuccaramanicoterme. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

TIMING DI GARA:

TIMING DI GARA	DATA	ORARIO
TERMINE ULTIMO PER LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI	06.03.2026	12:00
FINE PERIODO PER IL <u>CARICAMENTO TELEMATICO</u> DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA ED ECONOMICA FIRMATA	18.03.2026	23:59
INVERSIONE PROCEDIMENTALE APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DEI CONCORRENTI IN GARA	Seduta privata da definirsi	
INVERSIONE PROCEDIMENTALE APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA DEI CONCORRENTI IN GARA	Seduta pubblica da definirsi (sarà notificata mediante successiva comunicazione)	
INVERSIONE PROCEDIMENTALE APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DEL CONCORRENTE PRIMO CLASSIFICATO	Seduta pubblica da definirsi (sarà notificata mediante successiva comunicazione)	

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine fissato nel **TIMING DI GARA** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. **SI INVITANO PERTANTO I CONCORRENTI AD AVVIARE TALI ATTIVITÀ CON CONGRUO ANTICIPO RISPETTO ALLA SCADENZA PREVISTA ONDE EVITARE LA NON COMPLETA E QUINDI MANCATA TRASMISSIONE DELL'OFFERTA ENTRO IL TERMINE PREVISTO.**

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 2.

A) REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione dell'offerta, corredata dalla relativa documentazione richiesta, dovrà pervenire in forma TELEMATICA attraverso la piattaforma https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cuccaramanicoterme.

L'offerta, in forma TELEMATICA, dovrà pervenire esclusivamente attraverso le modalità specificate nel seguito del presente disciplinare di gara.

Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori che si siano **registrati alla piattaforma**, secondo quanto previsto dai successivi paragrafi, ed in possesso dei requisiti dettagliati dal presente Disciplinare di

Gara.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della procedura prevista dal sistema, che consentono di predisporre le seguenti Buste Telematiche:

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica**
- C – **Offerta economica**

Tutta la documentazione richiesta, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, dovrà essere presentata in lingua italiana.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata. Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Il DGUE va inserito in piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo Virtuale deve essere in lingua italiana. L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'**articolo 101** del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- **non** è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente disciplinare.
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **5 giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

Eventuali richieste di Integrazioni, Soccorsi Istruttori e Giustificativi di offerte anomale vengono inoltrate all'operatore economico tramite casella di posta

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **5 giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

In fase di partecipazione, dopo aver effettuato con successo l'accesso al Sistema, l'operatore economico che intende partecipare deve compilare i campi ed effettuare le selezioni che il Sistema propone in sequenza e, ogni qualvolta il Sistema lo richieda o l'operatore economico lo ritenga opportuno, deve caricare (*upload*) la pertinente Documentazione Amministrativa nell'ambito della busta telematica (virtuale) «**Busta A – Busta Amministrativa**» seguendo le istruzioni che compariranno a video

INDICAZIONI PER IL CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Per ogni documento sotto elencato l'operatore economico deve cliccare su Carica ed inserire il documento in formato pdf e firmato digitalmente.

Una volta caricati tutti i documenti con la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante, il Sistema rende disponibile il pulsante INVIA che consente all'operatore economico di inoltrare la propria partecipazione alla gara.

L'operatore economico deve allegare TUTTI i seguenti documenti:

- Allegato A – Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- Allegato B – Dichiarazione di tracciabilità dei Flussi Finanziari;
- Allegato C - Dichiarazioni staff tecnico di progettazione;
- Allegato D - Dichiarazioni progettazione R.T.;
- Allegato E - Dichiarazioni progettazione R.T e o consorzio;
- Allegato F – Dichiarazione patente a crediti
- Allegato G – Dichiarazione di equivalenza tutela CCNL;
- Allegato H – Offerta economica
- D.G.U.E. ;
- Eventuale procura;

- Garanzia provvisoria;
- Ricevuta di pagamento del contributo ANAC;
- documentazione in caso di avalimento;
- documentazione per i soggetti associati;
- Attestazione SOA.
- Ricevuta imposta di bollo
- Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo (DGUE) e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello di cui all'allegato A - *Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative*.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **cause automatiche di esclusione** di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **cause non automatiche di esclusione** di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di

adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di **raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE**, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio stabile di cui all'articolo 65 comma 2 66, comma 1, lettera g), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta, in particolare:

Per i professionisti singoli

- A. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza); Per i professionisti associati
- B. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- C. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'articolo 34 dell'allegato II.12 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

- D. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i

medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

E. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;

F. organigramma aggiornato di cui all'articolo 35 dell'allegato II.12;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

G. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

H. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'articolo 36 dell'allegato II.12;

I. organigramma aggiornato di cui all'articolo 36 dell'allegato II.12.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

J. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al punto 6.1 i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale;

con riferimento al professionista per il **Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione** i seguenti dati: nome,

cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008;

✓ di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

✓ di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e

associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

✓ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

✓ di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati all'articolo 9;

– Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;

– di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

– di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022;

✓ di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile al link

<https://www.comune.sannicolamanfredi.bn.it/c062067/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/192>

e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

✓ per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

✓ per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale

..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

✓ di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono **SOTTOSCRITTE** ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune**, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal **legale rappresentante** del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

La **BUSTA AMMINISTRATIVA**, va presentata **in file** pdf firmati digitalmente e, in caso di partecipazione in

Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio, firmata da RTI o Consorzio:

- **costituendo:** i file e la cartella compressa contenenti la documentazione amministrativa dovranno essere sottoscritte, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.

- **costituito:** i file e la cartella compressa contenenti la documentazione amministrativa dovranno essere sottoscritte, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell'impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.

Tuttavia, solo nel caso in cui la Piattaforma lo richieda, caricare singolarmente i file nelle apposite sezioni dedicate al caricamento dei singoli file relativi alla Busta Amministrativa.

17. DGUE

Il concorrente dovrà inserire nella Busta telematica della "Documentazione Amministrativa" il **DGUE** in PDF, compilato.

18. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

19. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- i. il DGUE dell'ausiliaria;
- ii. la dichiarazione di avvalimento;
- iii. il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

20. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità a pena di **inammissibilità** dell'offerta.

Entro il termine previsto dal TIMING DI GARA le Imprese dovranno depositare sul sistema (*upload*), collegandosi alla propria area riservata, in riferimento alla procedura di gara in oggetto, nell'apposito spazio "**Busta B – Offerta Tecnica**", la documentazione tecnica prevista, redatta in lingua italiana, seguendo le istruzioni che compariranno a video.

L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell'apposita voce giustificativa "Offerta Tecnica" predisposta.

Solo nel caso in cui la Piattaforma lo richieda, caricare singolarmente i file nelle apposite sezioni dedicate al caricamento dei singoli file relativi alla Busta **TECNICA**.

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:

- **costituendo**: i file e la cartella compressa contenenti l'offerta tecnica dovranno essere sottoscritte, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.
- **costituito**: i file e la cartella compressa contenenti l'offerta tecnica dovranno essere sottoscritte, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell'impresa mandataria, il

quale provvederà anche a caricarla a sistema.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione,

- 1) **le relazioni descrittive di ogni elemento di valutazione eventualmente corredata da schede tecniche ed elaborati grafici che illustrino le proposte migliorative che il partecipante intende offrire in relazione ai criteri e sub-criteri premianti.**
- 2) **Un computo metrico, NON estimativo, riportante le quantità di cui al progetto PFTE integrato dalle opere migliorative/integrative con UN QUADRO DI RAFFRONTO.**

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

La relazione tecnica dei criteri di seguito indicati **non deve essere superiore a 5 pagine** (facciate) per ogni criterio, escludendo dal conteggio indici, sommari e mascherine, con dimensione carattere 12 Times New Roman interlinea singola.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta da Tecnico abilitato, iscritto in un Albo Professionale, di fiducia dell'Operatore partecipante e dal Legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore mediante firma digitale.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

21. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le seguenti modalità: entro il termine previsto dal TIMING DI GARA le Imprese dovranno depositare sul sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata, in riferimento alla procedura di gara in oggetto, nell'apposito spazio "Busta C – Offerta Economica", la documentazione economica consistente nell'Allegato H – Offerta Economica debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente da Tecnico abilitato, iscritto in un Albo Professionale, di fiducia dell'Operatore partecipante e dal Legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore mediante firma digitale.

L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) **Il RIBASSO COMPLESSIVO PERCENTUALE** al netto di Iva, oneri della sicurezza e della manodopera sui lavori
- b) **Il RIBASSO COMPLESSIVO PERCENTUALE al netto di iva e cassa sulla progettazione**

Verranno prese in considerazione fino a 3 cifre decimali;

il ribasso può essere anche lo stesso per i lavori e per la progettazione ma va comunque indicato ciascun ribasso negli appositi spazi

c) Nel campo **“ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALE”** il concorrente dovrà inserire l'importo stimato dei COSTI AZIENDALI RELATIVI ALLA SALUTE ED ALLA SICUREZZA sui luoghi di lavoro;

d) la stima dei **COSTI DELLA MANODOPERA** il Concorrente dovrà inserire l'indicazione del costo complessivo del personale sostenuto stimato per l'appalto.

I **COSTI DELLA MANODOPERA** stimati in sede di “progettazione” oltre IVA come indicati all'art. 3 del presente disciplinare. Qualora il Concorrente indichi, nell'apposito campo presente sulla Piattaforma, costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, fornisce le giustificazioni volte a dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

22. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

PUNTEGGIO	
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10 di cui 3 punti ribasso su progettazione 7 punti ribasso sui lavori
TOTALE	100

23. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI
			1.1	MIGLIORAMENTO COMPONENTI EDILIZI E STRUTTURALI Saranno oggetto di valutazione le proposte migliorative delle caratteristiche dei componenti edilizi previsti nel progetto posto a base di gara,	35

1	ELEMENTI QUALITATIVI	84		come di seguito descritto in via indicativa. Soluzioni progettuali, qualitative, migliorative ed integrative in relazione: 1)al collegamento tra la nuova struttura e il corpo D esistente con particolare riguardo alla valorizzazione degli aspetti architettonici, strutturali, estetici, di durabilità e alla durabilità, alla facilità di manutenzione; 2)alle caratteristiche, acustiche ed estetiche dell'involucro edilizio, alla protezione delle pareti del fabbricato, alla durabilità, alla facilità di manutenzione, alla qualità estetica complessiva. 3)delle condizioni di protezione solare e termica delle schermature	
			1.2	MIGLIORAMENTO AREE ESTERNE Soluzioni progettuali, qualitative, migliorative ed integrative in relazione alle aree esterne, con particolare riferimento all'area esterna all'Edificio, alla viabilità di accesso.	30
			1.3	MIGLIORAMENTO IMPIANTI ED AREE INTERNE Soluzioni progettuali, qualitative, migliorative ed integrative in relazione agli impianti già previsti e non (elettrici interni, esterni, videosorveglianza, antintrusione, ecc.). Interventi nelle aree interne, finalizzate al miglioramento della fruibilità e funzionalità della struttura, anche con eventuale fornitura di arredi fissi o mobili	15
			1.4	CAM La commissione valuterà le migliori relative ai CAM e alle soluzioni tecnologiche ed impiantistiche che si introdurranno nella scelta di materiali di base, componenti e subcomponenti, relativamente all'approvvigionamento energetico con fonti rinnovabili/sistemi alternativi ad alta efficienza	4

				e alla prestazione energetica ed al confort acustico.	
2	CERTIFICAZIONI	6	2.1	Certificazione ISO 9001 Gestione della qualità Possesso della certificazione ISO 9001 Gestione della qualità in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico.	2
			2.2	Certificazione UNI EN ISO 14001 Gestione Ambientale Possesso della certificazione ISO 14001 Gestione ambientale in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico14001	2
			2.3	Certificazione ISO45001 o Gestione della Sicurezza Possesso della certificazione ISO45001 oppure Gestione della salute e della sicurezza sul lavoro in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico.	2
	TOTALE	90			90

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGI DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo **attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario**

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio un

coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:

- i. ottimo = da 0,81 a 1;
- ii. distinto = da 0,61 a 0,80;
- iii. buono = da 0,41 a 0,60;
- iv. discreto = da 0,21 a 0,40
- v. sufficiente = da 0,01 a 0,20;
- vi. insufficiente = 0.

La commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la Formula con interpolazione lineare

$$C_i = \frac{A_i}{A_{max}}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

A_i = **ribasso percentuale** del concorrente *i*-esimo

A_{max} = ribasso percentuale più conveniente

METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: **aggregativo compensatore**

Il punteggio per il concorrente *i*-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i*-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i*-esimo

P_x = punteggio criterio X

$X = 1, 2, \dots, n$ [numero di criteri di valutazione]

24. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

25. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le sedute pubbliche si svolgeranno telematicamente mediante l'utilizzo del servizio di Web Conference "ZOOM" o applicazioni similari. L'Operatore Economico, a partire dall'ora fissata per la seduta, entrando nel "Pannello Partecipante" cliccando sul tasto AVVIA TELECONFERENZA per partecipare alla seduta telematica.

È onere degli O.E. dotarsi degli strumenti, quali applicazione zoom, webcam e microfono, per poter partecipare alla seduta.

Seduta pubblica in streaming: la piattaforma è integrata con il sistema Zoom Meetings al fine di consentire la gestione di sedute pubbliche virtuali in videoconferenza.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

26. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle **offerte tecniche** sono **comunicate** tramite la Piattaforma ai concorrenti.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede, in seduta pubblica, all'apertura e alla valutazione delle **offerte economiche**, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'*offerta tecnica*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 (cinque) giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 prezzi e ribassi

offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la **graduatoria**.

L'offerta è **esclusa** in caso di:

- ❖ mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- ❖ presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- ❖ presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

27. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi di *commissione giudicatrice* ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

28. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La commissione, accede alla documentazione **amministrativa** del concorrente con il miglior punteggio derivante dall'offerta tecnica ed economica.

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Se suddetto concorrente non risulta regolare procede con il secondo classificato e così via.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

29. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Trattandosi di procedura di importo inferiore alle soglie europee, si applica, per quanto compatibile, l'art.55 (Termini dilatori) del Codice: "La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea".

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione. Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante di cui al punto 9;

L'aggiudicazione è disposta nelle more delle verifiche dei requisiti ed è immediatamente efficace, come disposto dal decreto di finanziamento. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire

motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

30. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico

bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

31. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al link

https://www.comune.torredepasseri.pe.it/it/documenti_pubblici/codice-di-comportamento-dei-dipendenti-e-delle-pubbliche-amministrazioni

<https://www.comune.torredepasseri.pe.it/it/news/1943606>

32. ACCESSO AGLI ATTI

A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante **acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-Procurement**, nel rispetto di quanto previsto dall'**articolo 35 del Codice** e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le **modalità indicate all'articolo 36 del Codice**.

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del codice, la stazione appaltante rende disponibile la documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

33. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Regione ABRUZZO - sede competente della provincia di PESCARA.

34. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati: nell’ambito della procedura in oggetto, il fornitore della Piattaforma di e-procurement assume il ruolo di “*Responsabile del Trattamento*”, mantenendo il Comune di San Nicola Manfredi il ruolo di “*Titolare del Trattamento*”.

Lì,

Il R.esponsabile CUC

Il R.U.P. della S.A

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara (il presente documento);
- Progetto a base di gara (P.F.T.E.) approvato e validato;
- Allegato A – Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- Allegato B – Dichiarazione di tracciabilità dei Flussi Finanziari;
- Allegato C - Dichiarazioni staff tecnico di progettazione;
- Allegato D - Dichiarazioni progettazione R.T.;
- Allegato E - Dichiarazioni progettazione R.T e o consorzio;
- Allegato F – Dichiarazione patente a crediti
- Allegato G – Dichiarazione di equivalenza tutela CCNL;
- Allegato H – Offerta economica